

Legge 27 giugno 1988, n. 242 (in Gazz. Uff., 1 luglio, n. 153). - Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale (1).

(1) L'albo dei procuratori legali è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 febbraio 1997, n. 27.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce l'art. 22, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. in l. 22 gennaio 1934, n. 36.

Articolo 2

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge un comma all'art. 2, l. 24 luglio 1985, n. 406.

Articolo 3

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge l'art. 17-bis al r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Articolo 4

1. (Omissis) (1).

(1) Modifica il primo comma dell'art. 21, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Articolo 5

1. (Omissis) (1).

(1) Aggiunge l'art. 22, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Articolo 6

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce i primi due commi dell'art. 23, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Articolo 7

1. (Omissis) (1).

(1) Sostituisce il quarto comma dell'art. 25, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Articolo 8

1. (Omissis) (1).

(1) Modifica il comma 2 dell'art. 26, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Articolo 9

1. (Omissis) (1).

(1) Abroga gli artt. 18, commi 1 e 2, 25, commi 1 e 2, 27, commi 1 e 2, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37.

Articolo 10

1. (Omissis) (1).

(1) Modifica il secondo comma dell'art. 8, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. in l. 22 gennaio 1934, n. 36.

Articolo 11

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di esami di procuratore legale del luglio 1989.

2. Per la sessione di esami per l'anno 1988 sono ammessi alla prova orale anche i candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove scritte, abbiano conseguito nell'altra non meno di sette punti.

Articolo 12

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.